



Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja

RS 0.232.121.42; RU 2006 1375

Modifica del regolamento d'esecuzione comune

Adottato dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja il 17 luglio 2024
Entrato in vigore il 1° gennaio 2025

Traduzione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Regola 1 Abbreviazioni

Ai fini del presente regolamento d'esecuzione,

- i) con «Atto», va inteso l'Atto relativo all'Accordo dell'Aja concluso a Ginevra il 2 luglio 1999;
- ii) con «Atto del 1960», va inteso l'Atto relativo all'Accordo dell'Aja concluso all'Aja il 28 novembre 1960;
- ii^{bis}) per «articolo», s'intende, salvo indicazione contraria, un articolo dell'Atto;
- iii) un termine utilizzato nel presente regolamento d'esecuzione definito all'articolo 1 dell'Atto ha lo stesso senso che in tale Atto;
- iv) per «istruzioni amministrative» s'intendono le istruzioni amministrative di cui alla regola 34;
- v) per «comunicazione» s'intende qualsiasi domanda internazionale o qualsiasi richiesta, dichiarazione, invito, notifica o informazione relativi o allegati a una domanda internazionale o a una registrazione internazionale che siano indirizzati all'Ufficio di una parte contraente, all'Ufficio internazionale, al depositario o al titolare con qualsiasi mezzo autorizzato dal presente regolamento d'esecuzione o dalle istruzioni amministrative;
- vi) per «modulo ufficiale» s'intende un modulo allestito dall'Ufficio internazionale o un'interfaccia elettronica messa a disposizione dall'Ufficio internazio-

- nale sul sito Internet dell'Organizzazione, o qualsiasi modulo o interfaccia elettronica che abbia il medesimo contenuto e si presenti nel medesimo modo;
- vii) per «classificazione internazionale» s'intende la classificazione stabilita in virtù dell'Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali;
 - viii) per «emolumento prescritto» s'intende l'emolumento applicabile secondo il tariffario;
 - ix) per «bollettino» s'intende il bollettino periodico nel quale l'Ufficio internazionale effettua le pubblicazioni previste dall'Atto o dal presente regolamento d'esecuzione, indipendentemente dal supporto utilizzato.

[...]

Capitolo 2: **Domanda internazionale e registrazione internazionale**

Regola 7 Condizioni relative alla domanda internazionale

- 1) [*Modulo e firma*] La domanda internazionale deve essere presentata sul modulo ufficiale. La domanda internazionale deve essere firmata dal depositario.
- 2) [*Emolumenti*] Gli emolumenti prescritti applicabili alla domanda internazionale devono essere pagati conformemente alle regole 27 e 28.
- 3) [*Contenuto obbligatorio della domanda internazionale*] La domanda internazionale deve contenere o indicare:
 - i) il nome del depositario, indicato conformemente alle istruzioni amministrative;
 - ii) l'indirizzo, indicato conformemente alle istruzioni amministrative, nonché l'indirizzo di posta elettronica del depositario;
 - iii) la o le parti contraenti nei confronti delle quali il depositario adempie le condizioni richieste per essere titolare di una registrazione internazionale, e la parte contraente del depositario;
 - iv) il o i prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato, e precisare se si tratta di uno o più prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale oppure di uno o più prodotti in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato; il o i prodotti devono essere preferibilmente indicati con termini che figurano nella lista dei prodotti della classificazione internazionale;
 - v) il numero di disegni e modelli industriali inclusi nella domanda internazionale, che non può essere superiore a 100, e il numero di raffigurazioni o di campioni di disegni o modelli industriali che accompagnano la domanda internazionale conformemente alla regola 9 o 10;
 - vi) le parti contraenti designate;

- vii) l'importo degli emolumenti pagati e il modo di pagamento oppure istruzioni atte a permettere il prelievo di tale importo dal conto aperto presso l'Ufficio internazionale, e l'identità dell'autore del pagamento o delle istruzioni.
- 4) [*Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale*]
- a) Se una parte contraente designata ha notificato al Direttore generale, conformemente all'articolo 5.2)a), che il proprio diritto esige uno o più elementi specificati all'articolo 5.2)b), la domanda internazionale deve contenere tale o tali elementi, presentati nel modo prescritto dalla regola 11.
 - b) Se è applicabile la regola 8, la domanda internazionale deve contenere, all'occorrenza, le indicazioni di cui ai capoversi 2) e 3) di tale regola ed essere accompagnata da qualsiasi dichiarazione, documento, giuramento o attestazione di cui a tale regola.
- 5) [*Contenuto facoltativo della domanda internazionale*]
- a) Gli elementi di cui ai punti i) o ii) dell'articolo 5.2)b) possono, a scelta del depositario, essere inclusi nella domanda internazionale anche se non sono richiesti da una notifica fatta conformemente all'articolo 5.2)a).
 - b) Se il depositario ha un rappresentante, la domanda internazionale deve contenere il nome e l'indirizzo, indicati conformemente alle istruzioni amministrative, nonché l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante.
 - c) Se il depositario, in virtù dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, intende beneficiare della priorità di un deposito anteriore, la domanda internazionale deve contenere una dichiarazione nella quale è rivendicata la priorità di tale deposito anteriore, accompagnata dall'indicazione del nome dell'Ufficio presso il quale è stato effettuato il deposito nonché della data e, se disponibile, del numero di tale deposito e, nel caso in cui la rivendicazione della priorità non concerna l'insieme dei disegni o modelli industriali oggetto della domanda internazionale, dell'indicazione dei disegni o modelli industriali oggetto della rivendicazione.
 - d) Se il depositario intende avvalersi dell'articolo 11 della Convenzione di Parigi, la domanda internazionale deve contenere una dichiarazione in base alla quale il o i prodotti che costituiscono o realizzano il disegno o modello industriale sono stati presentati in occasione di un'esposizione internazionale ufficiale o riconosciuta ufficialmente, e l'indicazione del luogo dell'esposizione e della data alla quale il o i prodotti vi sono stati presentati per la prima volta; nel caso in cui la dichiarazione non concerna l'insieme dei disegni o modelli industriali, la domanda internazionale deve indicare a quali di essi si applica la dichiarazione.
 - e) Se il depositario desidera che la pubblicazione del disegno o modello industriale sia differita, la domanda internazionale deve contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.
 - f) La domanda internazionale può anche contenere dichiarazioni, documenti o altre indicazioni pertinenti specificate nelle istruzioni amministrative.

- g) La domanda internazionale può essere accompagnata da una dichiarazione che indichi le informazioni che, secondo l'avviso del depositario, sono pertinenti per stabilire che il disegno o modello industriale in questione adempie le condizioni della protezione.
- 6) [*Esclusione di elementi supplementari*] Se la domanda internazionale contiene indicazioni diverse da quelle che sono richieste o autorizzate dall'Atto, dal presente regolamento d'esecuzione o dalle istruzioni amministrative, l'Ufficio internazionale le esclude d'ufficio. Se la domanda internazionale è accompagnata da documenti diversi da quelli che sono richiesti o autorizzati, l'Ufficio internazionale può eliminarli.
- 7) [*Tutti i prodotti devono appartenere alla stessa classe*] Tutti i prodotti che costituiscono i disegni o modelli industriali oggetto della domanda internazionale, o in relazione ai quali tali disegni o modelli industriali sono utilizzati, devono appartenere alla stessa classe in base alla classificazione internazionale.

Regola 8 Esigenze speciali concernenti il depositario e il creatore

- 1) [*Notifica delle esigenze speciali concernenti il depositario e il creatore*]
- a) i) Se la legislazione di una parte contraente esige che una domanda di protezione di un disegno o modello industriale sia depositata in nome del creatore del disegno o modello industriale, tale parte contraente può notificare il fatto al Direttore generale mediante una dichiarazione.
- ii) Se la legislazione di una parte contraente esige un giuramento o un'attestazione del creatore, tale parte contraente può notificare il fatto al Direttore generale mediante una dichiarazione.
- b) La dichiarazione di cui alla lettera a)i) deve precisare la forma e il contenuto obbligatorio di qualsiasi dichiarazione o documento richiesto ai fini del capoverso 2). La dichiarazione di cui alla lettera a)ii) deve precisare la forma e il contenuto obbligatorio del giuramento o dell'attestazione richiesta.
- 2) [*Identità del creatore e cessione della domanda internazionale*] Se nella domanda internazionale figura la designazione di una parte contraente che ha presentato la dichiarazione di cui al capoverso 1)a)i):
- i) la domanda internazionale deve contenere anche le indicazioni concernenti l'identità del creatore del disegno o modello industriale, e una dichiarazione, conforme alle esigenze formulate al capoverso 1)b), in base alla quale questi affermi di essere il creatore del disegno o modello industriale; la persona così indicata come il creatore è considerata il depositario ai fini della designazione di tale parte contraente, indipendentemente dalla persona indicata come il depositario in virtù della regola 7.3)i);
- ii) se la persona indicata come il creatore non è quella indicata come il depositario in virtù della regola 7.3)i), la domanda internazionale deve essere accompagnata da una dichiarazione o da un documento, conforme alle esigenze formulate al capoverso 1)b), che attesti che la domanda internazionale è stata ceduta dalla persona indicata come il creatore alla persona indicata come il depositario. Quest'ultima è iscritta come titolare della registrazione internazionale.

3) [*Identità del creatore e giuramento o attestazione del creatore*] Se nella domanda internazionale figura la designazione di una parte contraente che ha presentato la dichiarazione di cui al capoverso 1)a)ii), la domanda internazionale deve contenere anche le indicazioni concernenti l'identità del creatore del disegno o modello industriale.

Regola 9 Raffigurazioni del disegno o modello industriale

1) [*Forma e numero delle raffigurazioni del disegno o modello industriale*]

- a) Le raffigurazioni del disegno o modello industriale devono consistere, a scelta del depositario, in fotografie o altre rappresentazioni grafiche del disegno o modello industriale propriamente detto oppure del o dei prodotti che lo costituiscono. Lo stesso prodotto può essere mostrato sotto angolature diverse; le vedute corrispondenti a diverse angolature devono figurare su fotografie o rappresentazioni grafiche separate.
- b) Ogni raffigurazione deve essere fornita nel determinato numero di esemplari specificato nelle istruzioni amministrative.

2) [*Condizioni relative alle raffigurazioni*]

- a) Le raffigurazioni devono essere di una qualità sufficiente per far risaltare tutti i particolari del disegno o modello industriale e per permettere la pubblicazione.
- b) Gli elementi che figurano in una raffigurazione, ma che non sono oggetto di una domanda di protezione possono essere indicati nel modo previsto dalle istruzioni amministrative.

3) [*Vedute richieste*]

- a) Fatta salva la lettera b), ogni parte contraente che esige determinate vedute del o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato deve notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione, specificando quali sono le vedute richieste e in quali circostanze.
- b) Le parti contraenti possono esigere al massimo una veduta, se si tratta di un disegno industriale o di un prodotto bidimensionale, o al massimo sei vedute, se il prodotto è tridimensionale.

4) [*Rifiuto per motivi relativi alle raffigurazioni del disegno o modello industriale*]

Una parte contraente non può rifiutare gli effetti della registrazione internazionale adducendo a motivo che, secondo la sua legislazione, certe condizioni relative alla forma delle raffigurazioni del disegno o modello industriale, che si aggiungono alle condizioni notificate da tale parte contraente conformemente al capoverso 3)a) o che ne differiscono, non sono state adempite. Una parte contraente può tuttavia rifiutare gli effetti della registrazione internazionale adducendo a motivo che le raffigurazioni che figurano nella registrazione internazionale non sono sufficienti per divulgare pienamente il disegno o modello industriale.

Regola 10 Campioni del disegno industriale in caso di richiesta di differimento della pubblicazione

1) [*Numero di campioni*] Se una domanda internazionale contiene una richiesta di differimento della pubblicazione concernente un disegno industriale (bidimensionale) e invece di essere accompagnata dalle raffigurazioni di cui alla regola 9, è accompagnata da campioni del disegno industriale, il numero di tali campioni deve essere il seguente:

- i) uno per l'Ufficio internazionale, e
- ii) uno per ogni Ufficio designato che ha notificato all'Ufficio internazionale, in virtù dell'articolo 10.5), di voler ricevere copia delle registrazioni internazionali.

2) [*Campioni*] Tutti i campioni devono poter essere contenuti in un solo pacco. I campioni possono essere piegati. Le dimensioni e il peso massimi del pacco sono specificati nelle istruzioni amministrative.

Regola 11 Identità del creatore, descrizione; rivendicazione

1) [*Identità del creatore*] Se la domanda internazionale contiene indicazioni relative all'identità del creatore del disegno o modello industriale, il suo nome e indirizzo vanno indicati conformemente alle istruzioni amministrative.

2) [*Descrizione*] Se la domanda internazionale contiene una descrizione, tale descrizione deve concernere gli elementi che appaiono sulle raffigurazioni del disegno o modello industriale e non deve specificare i dettagli tecnici concernenti il funzionamento del disegno o modello industriale o i suoi possibili utilizzi. Se la descrizione supera 100 parole va pagato un emolumento supplementare previsto nella tariffa.

3) [*Rivendicazione*] Una dichiarazione giusta l'articolo 5.2)a), secondo la quale la legislazione di una parte contraente esige una rivendicazione affinché, in virtù di tale legislazione, sia assegnata una data di deposito a una domanda di protezione di un disegno o modello industriale, deve indicare il tenore esatto della rivendicazione richiesta. Se la domanda internazionale contiene una rivendicazione, il tenore di tale rivendicazione deve essere conforme a quello della dichiarazione in questione.

Regola 12 Emolumenti relativi alla domanda internazionale

1) [*Emolumenti prescritti*]

- a) Chi presenta una domanda internazionale deve pagare i seguenti emolumenti:
 - i) un emolumento di base;
 - ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 7.2);
 - iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 7.2);
 - iv) un emolumento di pubblicazione.
- b) L'importo degli emolumenti di cui ai punti i), ii) e iv) è stabilito nella tariffa.

2) [*Momento del pagamento degli emolumenti*] Fatto salvo il capoverso 3), gli emolumenti di cui al capoverso 1) vanno pagati al momento del deposito della domanda internazionale, tranne l'emolumento di pubblicazione che può essere pagato successivamente conformemente alla regola 16.3) a), nel caso in cui la domanda internazionale contiene una richiesta di differimento della pubblicazione.

3) [*Emolumento di designazione individuale pagabile in due rate*]

- a) La dichiarazione prevista dall'articolo 7.2) può inoltre precisare che l'emolumento di designazione individuale dovuto per la parte contraente in questione comprenda due rate, di cui la prima va pagata al momento del deposito della domanda internazionale e la seconda a una data fissata conformemente al diritto della parte contraente in questione.
- b) In caso di applicazione della lettera a), il riferimento del capoverso 1)iii) all'emolumento di designazione individuale va inteso come un riferimento alla prima rata dell'emolumento di designazione individuale.
- c) La seconda rata dell'emolumento di designazione individuale può essere pagata, a scelta del titolare, sia direttamente all'Ufficio interessato, sia per il tramite dell'Ufficio internazionale. Nel primo caso, l'Ufficio interessato notifica il fatto all'Ufficio internazionale, e l'Ufficio internazionale iscrive la notifica nel registro internazionale. Nel secondo caso, l'Ufficio internazionale iscrive la notifica nel registro internazionale e notifica il fatto all'Ufficio interessato.
- d) Se la seconda rata dell'emolumento di designazione individuale non è pagata entro il termine applicabile, l'Ufficio interessato notifica il fatto all'Ufficio internazionale e chiede all'Ufficio internazionale di cancellare, nel registro internazionale, l'iscrizione della registrazione internazionale nei confronti della parte contraente interessata. L'Ufficio internazionale dà seguito alla richiesta e notifica il fatto al titolare.

Regola 13 Domanda internazionale depositata per il tramite di un Ufficio

1) [*Data di ricezione da parte dell'Ufficio e trasmissione all'Ufficio internazionale*] Se una domanda internazionale è depositata per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del depositario, tale Ufficio notifica al depositario la data di ricezione della domanda. Nello stesso tempo in cui trasmette la domanda internazionale all'Ufficio internazionale, l'Ufficio notifica all'Ufficio internazionale la data di ricezione della domanda. L'Ufficio notifica al depositario di aver trasmesso la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

2) [*Emolumento di trasmissione*] Gli uffici che esigono un emolumento di trasmissione giusta l'articolo 4.2) notificano all'Ufficio internazionale l'importo di tale emolumento, che non dovrebbe superare le spese amministrative corrispondenti alla ricevuta e alla trasmissione della domanda internazionale, come pure la data alla quale tale emolumento è esigibile.

3) [*Data di deposito di una domanda internazionale depositata indirettamente*] Fatta salva la regola 14.2), la data di deposito di una domanda internazionale depositata per il tramite di un Ufficio è:

- i) la data in cui tale Ufficio ha ricevuto la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima sia ricevuta a sua volta dall'Ufficio internazionale entro il termine di un mese a partire da tale data;
- ii) in tutti gli altri casi, la data in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale.

4) [*Data di deposito se la parte contraente del depositario esige un controllo di sicurezza*] In deroga al capoverso 3), una parte contraente la cui legislazione, alla data in cui diventa parte all'Atto, esige un controllo di sicurezza può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che il termine di un mese di cui al capoverso precedente è sostituito da un termine di sei mesi.

Regola 14 Esame dell'Ufficio internazionale

1) [*Termine per correggere le irregolarità*] Se, al momento della ricezione, l'Ufficio internazionale constata che la domanda internazionale non soddisfa le condizioni necessarie, invita il depositario a correggere le irregolarità entro un termine di tre mesi a partire dalla data dell'invito da parte dell'Ufficio internazionale.

2) [*Irregolarità comportanti il rinvio della data di deposito della domanda internazionale*] Se, alla data in cui perviene all'Ufficio internazionale, la domanda internazionale presenta un'irregolarità tale da comportare il rinvio della data di deposito della domanda internazionale, la data di deposito è la data in cui l'Ufficio internazionale riceve la correzione di tale irregolarità. Le irregolarità che sono tali da comportare il rinvio della data di deposito della domanda internazionale sono le seguenti:

- a) la domanda internazionale non è redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte;
- b) nella domanda internazionale non figura uno degli elementi seguenti:
 - i) l'indicazione esplicita o implicita secondo la quale si chiede una registrazione internazionale,
 - ii) indicazioni che permettono di stabilire l'identità del depositario,
 - iii) indicazioni sufficienti per permettere di prendere contatto con il depositario o con il suo eventuale rappresentante,
 - iv) una raffigurazione o, conformemente all'articolo 5.1)iii), un campione di ciascun disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale,
 - v) la designazione di almeno una parte contraente.

3) [*Domanda internazionale considerata abbandonata; rimborso degli emolumenti*] Se un'irregolarità diversa da quelle oggetto dell'articolo 8.2)b) non è corretta entro il termine di cui ai capoversi 1)a) e b), la domanda internazionale è considerata ritirata e l'Ufficio internazionale rimborsa gli emolumenti pagati per tale domanda, previa deduzione di un importo corrispondente all'emolumento di base.

[...]

Regola 16 Differimento della pubblicazione

1) [*Periodo massimo di differimento*] Il periodo prescritto per il differimento della pubblicazione è di 30 mesi a partire dalla data di deposito o, se è rivendicata una priorità, a partire dalla data di priorità della domanda in questione.

2) [*Termine per ritirare una designazione se il differimento non è possibile secondo la legislazione applicabile*] Il termine di cui all'articolo 11.3)i) per permettere al depositario di ritirare la designazione di una parte contraente che nella sua legislazione non contempla il differimento della pubblicazione è di un mese a partire dalla data della notifica inviata dall'Ufficio internazionale.

3) [*Termine per pagare l'emolumento di pubblicazione*]

a) L'emolumento di pubblicazione di cui alla regola 12.1)a)iv) deve essere pagato al più tardi tre settimane prima della scadenza del periodo di differimento applicabile giusta l'articolo 11.2), o al più tardi tre settimane prima che il periodo di differimento sia considerato scaduto conformemente all'articolo 11.4)a).

b) Tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di cui alla lettera a), l'Ufficio internazionale invia al titolare della registrazione internazionale un avviso ufficioso nel quale è menzionata la data entro la quale deve essere pagato l'emolumento di pubblicazione di cui alla lettera a).

4) [*Termine per la consegna delle raffigurazioni e registrazione delle raffigurazioni*]

a) Se invece delle raffigurazioni sono stati consegnati dei campioni in virtù della regola 10, tali raffigurazioni devono essere consegnate al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine per pagare l'emolumento di pubblicazione di cui al capoverso 3.a).

b) L'Ufficio internazionale registra tutte le raffigurazioni consegnate giusta il capoverso a) nel registro internazionale, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui alla regola 9.1) e 2).

5) [*Esigenze non adempite*] Se non sono adempite le esigenze dei capoversi 3) e 4) la registrazione internazionale è cancellata e non è pubblicata.

[...]

Capitolo 3: Rifiuto e invalidazione

Regola 18 Notifica del rifiuto

1) [*Termine per notificare un rifiuto*]

- a) Il termine per la notifica di un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale conformemente all'articolo 12.2) è di sei mesi a partire dalla data in cui l'Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione internazionale giusta la regola 26.3).
- b) In deroga alla lettera a), ogni parte contraente il cui Ufficio è un Ufficio che procede all'esame o il cui diritto contempla la possibilità dell'opposizione alla concessione della protezione può notificare al Direttore generale mediante una dichiarazione che il termine di sei mesi ivi indicato è sostituito da un termine di 12 mesi.
- c) Nella dichiarazione di cui alla lettera b) può inoltre essere indicato che la registrazione internazionale produce gli effetti menzionati all'articolo 14.2)a) al più tardi:
 - i) ad un momento, precisato nella dichiarazione, che può essere posteriore alla data di detto articolo, ma non di più di sei mesi; o
 - ii) al momento in cui la protezione è concessa conformemente al diritto della parte contraente, se, entro il termine applicabile in virtù della lettera a) o b), la comunicazione di una decisione relativa alla concessione della protezione è stata involontariamente omessa; in tal caso, l'Ufficio della parte contraente interessata notifica il fatto all'Ufficio internazionale e comunica senza indugio la decisione al titolare della registrazione internazionale in questione.

2) [*Notifica del rifiuto*]

- a) La notifica di qualsiasi rifiuto deve concernere un'unica registrazione internazionale e deve essere datata e firmata dall'Ufficio che la effettua.
- b) La notifica deve contenere o indicare:
 - i) l'Ufficio che effettua la notifica;
 - ii) il numero della registrazione internazionale;
 - iii) tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto, compresi i rinvii alle corrispondenti disposizioni essenziali della legge;
 - iv) se i motivi sui quali si fonda il rifiuto si richiamano alla somiglianza con un disegno o modello industriale oggetto di una domanda o di una precedente registrazione nazionale, regionale o internazionale, la data e il numero di deposito, la data di priorità (se del caso), la data e il numero della registrazione (se sono disponibili), una copia di una raffigurazione del disegno o modello industriale anteriore (se tale raffigurazione è accessibile al pubblico) e il nome e l'indirizzo del proprietario di tale disegno o modello industriale, conformemente alle modalità definite nelle istruzioni amministrative;

- v) se il rifiuto non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'indicazione di quelli interessati dal rifiuto o di quelli non interessati;
 - vi) il fatto che il rifiuto sia o no suscettibile di riesame o di ricorso e, in caso affermativo, il termine, ragionevole tenuto conto delle circostanze, per presentare la richiesta di riesame del rifiuto o il ricorso contro il rifiuto così come l'autorità competente a evadere la richiesta di riesame o il ricorso, con indicazione, all'occorrenza, dell'obbligo di presentare la richiesta di riesame o il ricorso per il tramite di un rappresentante residente sul territorio della parte contraente il cui Ufficio ha pronunciato il rifiuto; e
 - vii) la data in cui il rifiuto è stato pronunciato.
- 3) [*Notifica della divisione di una registrazione internazionale*] Se, in seguito a una notifica di rifiuto giusta l'articolo 13.2), una registrazione internazionale è divisa presso l'Ufficio di una parte contraente designata per ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica in questione, tale Ufficio notifica, conformemente alle istruzioni amministrative, all'Ufficio internazionale i dati relativi alla divisione.
- 4) [*Notifica del ritiro di un rifiuto*]
- a) La notifica di qualsiasi ritiro di un rifiuto deve concernere un'unica registrazione internazionale e deve essere datata e firmata dall'Ufficio che la effettua.
 - b) La notifica deve contenere o indicare:
 - i) l'Ufficio che effettua la notifica;
 - ii) il numero della registrazione internazionale;
 - iii) se il ritiro non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'indicazione di quelli interessati dal ritiro o di quelli non interessati;
 - iv) la data in cui la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabile; e
 - v) la data in cui il rifiuto è stato ritirato.
 - c) Se la registrazione internazionale è stata modificata nell'ambito di una procedura presso l'Ufficio, la notifica deve contenere o indicare tutte le modifiche.
- 5) [*Iscrizione*] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni notifica ai sensi dei capoversi 1)c)ii), 2) o 4) pervenutagli, indicando, nel caso di una notifica di rifiuto, la data in cui tale notifica di rifiuto è stata spedita all'Ufficio internazionale.
- 6) [*Trasmissione di copie delle notifiche*] L'Ufficio internazionale trasmette al titolare una copia delle notifiche ricevute ai sensi dei capoversi 1)c)ii), 2) o 4).
- [...]

Capitolo 4: Modifiche e rettifiche

Regola 21 Iscrizione di una modifica

1) [*Presentazione della domanda*]

- a) La domanda d'iscrizione di una modifica deve essere presentata all'Ufficio internazionale sul modulo ufficiale appropriato, se tale domanda concerne:
 - i) un cambiamento del titolare della registrazione internazionale per tutti o per una parte dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;
 - ii) un cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;
 - iii) una rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;
 - iv) una limitazione, nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate, riguardante tutti o una parte dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;
 - v) un cambiamento del nome o dell'indirizzo del rappresentante.
- b) La domanda deve essere presentata e firmata dal titolare; una domanda d'iscrizione del cambiamento del titolare può tuttavia essere presentata dal nuovo proprietario, a condizione che sia:
 - i) firmata dal titolare; o
 - ii) firmata dal nuovo proprietario e accompagnata da un documento che dimostri che il nuovo proprietario risulta essere l'avente causa del titolare.

2) [*Contenuto della domanda*]

- a) La domanda d'iscrizione di una modifica deve contenere o indicare, oltre alla modifica richiesta:
 - i) il numero della registrazione internazionale in questione;
 - ii) il nome del titolare o il nome del rappresentante se la modifica riguarda il nome e l'indirizzo del rappresentante;
 - iii) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale, il nome e l'indirizzo, indicati conformemente alle istruzioni amministrative, nonché l'indirizzo di posta elettronica del nuovo proprietario della registrazione internazionale;
 - iv) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale, la o le parti contraenti nei confronti delle quali il nuovo proprietario adempie le condizioni per essere il titolare di una registrazione internazionale;
 - v) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale che non concerne tutti i disegni o modelli industriali e tutte le parti contraenti, i numeri dei disegni o modelli industriali e le parti contraenti designate interessate dal cambiamento del titolare; e
 - vi) l'importo degli emolumenti pagati e il modo di pagamento oppure le istruzioni atte a permettere il prelievo di tale importo dal conto aperto

presso l'Ufficio internazionale, nonché l'identità dell'autore del pagamento o delle istruzioni.

- b) La domanda d'iscrizione di un cambiamento del titolare della registrazione internazionale può essere accompagnata da una comunicazione di costituzione di un rappresentante per il nuovo titolare. Sempreché siano adempiute le condizioni enunciate alla regola 3.2)b) e c), la data a partire dalla quale la costituzione di un rappresentante ha effetto è la data di iscrizione del cambiamento del titolare conformemente al capoverso 6)b). In tal caso, l'iscrizione del cambiamento del titolare nel registro internazionale indica la costituzione di un rappresentante.

3) [*Abrogato*]

4) [*Domanda irregolare*] Se la domanda d'iscrizione non adempie le condizioni richieste, l'Ufficio internazionale lo notifica al titolare e, se la domanda è stata presentata da una persona che sostiene di essere il nuovo proprietario, a tale persona.

5) [*Termine per correggere l'irregolarità*] Si può correggere l'irregolarità entro un termine di tre mesi a partire dalla data della notifica dell'Ufficio internazionale. Se entro detto termine l'irregolarità non è corretta, la domanda d'iscrizione è considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica il fatto al titolare e, nel caso in cui la domanda sia stata presentata da una persona che sostiene di essere il nuovo proprietario, a tale persona e rimborsa tutti gli emolumenti pagati, previa deduzione di un importo corrispondente alla metà di tali emolumenti.

6) [*Iscrizione e notifica di una modifica*]

- a) Se la domanda è regolare, l'Ufficio internazionale iscrive senza tardare la modifica nel registro internazionale e ne informa il titolare. Trattandosi dell'iscrizione di un cambiamento del titolare, l'Ufficio internazionale informa sia il nuovo titolare che il titolare precedente.
- b) La modifica va iscritta alla data in cui la domanda che adempie le condizioni richieste perviene all'Ufficio internazionale. Tuttavia, se la domanda indica che la modifica deve essere iscritta dopo un'altra modifica o dopo il rinnovo della registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale acconsente a tale richiesta.
- c) Se un cambiamento di titolare è iscritto a seguito di una domanda presentata dal nuovo proprietario in virtù del capoverso 1)b)ii) e se il precedente titolare si oppone a tale cambiamento rivolgendosi per scritto all'Ufficio internazionale, il cambiamento è considerato non iscritto. L'Ufficio internazionale lo notifica alle due parti.

7) [*Iscrizione di un cambiamento parziale del titolare*] La cessione o qualsiasi altra trasmissione della registrazione internazionale per una parte soltanto dei disegni o modelli industriali o soltanto per alcune parti contraenti designate è iscritta nel registro internazionale sotto il numero della registrazione internazionale da cui la parte è stata ceduta o trasmessa; la parte ceduta o trasmessa è cancellata sotto il numero di detta registrazione internazionale ed è oggetto di una registrazione internazionale separata. Tale registrazione internazionale separata porta il numero della registrazione interna-

zionale da cui la parte è stata ceduta o trasmessa, accompagnato da una lettera maiuscola.

8) [*Iscrizione della fusione di registrazioni internazionali*] Se, in seguito a un cambiamento parziale del titolare, la medesima persona diventa titolare di più registrazioni internazionali, su domanda di tale persona tali registrazioni sono fuse e i capoversi 1)–6) sono applicabili *mutatis mutandis*. La registrazione internazionale risultante dalla fusione porta il numero della registrazione internazionale da cui la parte è stata ceduta o trasmessa, accompagnato, all'occorrenza, da una lettera maiuscola.

Regola 21^{bis} Dichiarazione secondo cui un cambiamento di titolare è senza effetti

1) [*Dichiarazione e suoi effetti*] L'Ufficio di una parte contraente designata può dichiarare che un cambiamento di titolare iscritto nel registro internazionale è senza effetti nella parte contraente in questione. Tale dichiarazione comporta che, nei confronti della parte contraente in questione, la registrazione internazionale resta a nome del cedente.

2) [*Contenuto della dichiarazione*] La dichiarazione di cui al capoverso 1) deve indicare:

- a) i motivi per cui il cambiamento di titolare è senza effetti;
- b) le relative basi legali;
- c) se la dichiarazione non riguarda tutti i disegni o modelli industriali oggetto del cambiamento di titolare, quelli che riguarda; e
- d) se la dichiarazione è o non è soggetta a riesame o ricorso e, in caso affermativo, il termine, ragionevole in considerazione delle circostanze, entro il quale deve essere presentata una richiesta di riesame della dichiarazione o un ricorso contro la stessa, nonché l'autorità competente cui indirizzare la richiesta di riesame o il ricorso, con l'indicazione, secondo il caso, dell'obbligo di presentare la richiesta di riesame o il ricorso tramite un rappresentante con domicilio nel territorio della parte contraente il cui Ufficio ha rilasciato la dichiarazione.

3) [*Termine per l'invio della dichiarazione*] La dichiarazione di cui al capoverso 1) deve essere inviata all'Ufficio internazionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del cambiamento in questione o prima della scadenza del termine di rifiuto applicabile in virtù dell'articolo 12.2), essendo valido il termine che scade prima.

4) [*Iscrizione e notifica della dichiarazione; relativa modifica del registro internazionale*] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni dichiarazione fatta in conformità con il capoverso 3) e modifica il registro internazionale in modo che la parte della registrazione internazionale oggetto della dichiarazione in questione sia iscritta come registrazione internazionale distinta a nome del titolare precedente (cedente). L'Ufficio internazionale notifica il fatto al titolare precedente (cedente) e al nuovo titolare (destinatario).

5) [*Ritiro di una dichiarazione*] Ogni dichiarazione fatta in conformità con il capoverso 3) può essere ritirata, completamente o parzialmente. Il ritiro della dichiarazione è notificato all'Ufficio internazionale che lo iscrive nel registro internazionale. L'Uf-

ficio internazionale modifica il registro internazionale e lo notifica al titolare precedente (cedente) e al nuovo titolare (destinatario).

[...]

Capitolo 5 Rinnovi

[...]

Regola 24 Precisazioni relative al rinnovo

1) [Emolumenti]

- a) La registrazione internazionale è rinnovata dietro pagamento dei seguenti emolumenti:
 - i) un emolumento di base;
 - ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 7.2), e per la quale la registrazione internazionale deve essere rinnovata;
 - iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 7.2) e per la quale la registrazione internazionale deve essere rinnovata.
- b) L'importo degli emolumenti di cui ai punti i) e ii) della lettera a) è stabilito nella tariffa.
- c) Il pagamento degli emolumenti di cui alla lettera a) deve avvenire al più tardi alla data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale. Tuttavia può anche avvenire entro un termine di sei mesi a partire dalla data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale, a condizione che venga contemporaneamente pagato l'emolumento supplementare indicato nella tariffa.
- d) Ogni pagamento a scopo di rinnovo, che perviene all'Ufficio internazionale più di tre mesi prima della data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale, è considerato come se fosse avvenuto tre mesi prima di tale data.

2) [Precisazioni supplementari]

- a) Se il titolare non desidera rinnovare la registrazione internazionale:
 - i) nei confronti di una parte contraente designata; o
 - ii) nei confronti di uno qualsiasi dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, il pagamento degli emolumenti dovuti deve essere accompagnato da una dichiarazione che indica la parte contraente o i numeri dei disegni o modelli industriali per i quali la registrazione internazionale non deve essere rinnovata.
- b) Se il titolare desidera rinnovare la registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata nonostante il fatto che la durata massima

della protezione dei disegni o modelli industriali in tale parte contraente sia scaduta, il pagamento degli emolumenti dovuti, compreso l'emolumento di designazione standard o l'emolumento di designazione individuale, a seconda del caso, per tale parte contraente, deve essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale il rinnovo della registrazione internazionale va iscritto nel registro internazionale nei confronti di tale parte contraente.

- c) Se il titolare desidera rinnovare la registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata nonostante il fatto che per tale parte contraente è iscritto nel registro internazionale un rifiuto concernente l'insieme dei disegni o modelli industriali in questione, il pagamento degli emolumenti dovuti, compreso l'emolumento di designazione standard o l'emolumento di designazione individuale, a seconda del caso, per tale parte contraente, deve essere accompagnato da una dichiarazione che specifica che il rinnovo della registrazione internazionale va iscritto nel registro internazionale nei confronti di tale parte contraente.
- d) La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente designata nei confronti della quale è stata iscritta un'invalidazione per tutti i disegni o modelli industriali in virtù della regola 20 o una rinuncia in virtù della regola 21. La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente designata per i disegni o modelli industriali per i quali, in tale parte contraente, è stata iscritta un'invalidazione in virtù della regola 20 o una limitazione in virtù della regola 21.

3) [Pagamento insufficiente]

- a) Se l'importo degli emolumenti pagati è inferiore a quello dovuto per il rinnovo, l'Ufficio internazionale notifica senza indugio il fatto sia al titolare che all'eventuale rappresentante. La notifica precisa la differenza dovuta.
- b) Se, alla scadenza del termine di sei mesi di cui al capoverso 1)c), l'importo degli emolumenti pagato è inferiore a quello dovuto per il rinnovo, l'Ufficio internazionale non iscrive il rinnovo, rimborsa l'importo ricevuto e notifica il fatto al titolare e all'eventuale rappresentante.

[...]

Capitolo 6: Pubblicazione

Regola 26 Pubblicazione

1) [Informazioni concernenti le registrazioni internazionali] L'Ufficio internazionale pubblica nel bollettino i dati pertinenti relativi:

- i) alle registrazioni internazionali, conformemente alla regola 17;
- ii) ai rifiuti, indicando se il riesame o il ricorso è possibile, ma senza pubblicare i motivi del rifiuto, e alle altre comunicazioni iscritte in virtù delle regole 18.5) e 18^{bis}.3);

- iii) alle invalidazioni iscritte in virtù della regola 20.2);
 - iv) ai cambiamenti iscritti in virtù della regola 21;
 - iv^{bis}) alle costituzioni di rappresentanti iscritte in virtù della regola 3.3)a), tranne se sono pubblicate in virtù dei capoversi i) o iv), e alle loro cancellazioni fatte salve le cancellazioni d'ufficio in virtù della regola 3.5)a);
 - v) alle rettifiche effettuate in virtù della regola 22;
 - vi) ai rinnovi iscritti in virtù della regola 25.1);
 - vii) alle registrazioni internazionali che non sono state rinnovate;
 - viii) alle cancellazioni iscritte in virtù della regola 12.3)d);
 - ix) alle dichiarazioni secondo cui un cambiamento di titolare è senza effetti e al ritiro di tali dichiarazioni iscritte in virtù della regola 21^{bis}.
- 2) [*Informazioni concernenti le dichiarazioni; altre informazioni*] L'Ufficio internazionale pubblica sul sito Internet dell'Organizzazione ogni dichiarazione fatta da una parte contraente in virtù del presente regolamento d'esecuzione nonché l'elenco dei giorni dell'anno civile in corso e di quello successivo, in cui è previsto che l'Ufficio internazionale non sarà aperto al pubblico.
- 3) [*Modalità di pubblicazione del Bollettino*] Il Bollettino è pubblicato sul sito Internet dell'Organizzazione. La pubblicazione di ogni numero del Bollettino sostituisce l'invio del Bollettino di cui agli articoli 10.3)b), 16.4) e 17.5).

Capitolo 7: Emolumenti

Regola 27 Importo e pagamento degli emolumenti

- 1) [*Importo degli emolumenti*] L'importo degli emolumenti dovuti in virtù del presente regolamento d'esecuzione, salvo quello dell'emolumento di designazione individuale ai sensi della regola 12.1)a)iii), è indicato nella tariffa che figura in allegato al presente regolamento d'esecuzione del quale è parte integrante.
- 2) [*Pagamento*]
- a) Fatte salve la lettera b) e la regola 12.3)c), gli emolumenti sono pagati direttamente all'Ufficio internazionale.
 - b) Se la domanda internazionale è depositata per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del depositario, gli emolumenti relativi a tale domanda possono essere pagati per il tramite dell'Ufficio in questione se quest'ultimo accetta di riscuoterli e di trasmetterli e se il depositario o il titolare lo desidera. Gli Uffici che accettano di riscuotere e trasmettere tali emolumenti devono notificare il fatto al Direttore generale.
- 3) [*Modalità di pagamento*] Gli emolumenti sono pagati all'Ufficio internazionale conformemente alle modalità definite nelle istruzioni amministrative.

4) [*Indicazioni che accompagnano il pagamento*] Al momento del pagamento di un emolumento all'Ufficio internazionale, occorre indicare:

- i) prima della registrazione internazionale, il nome del depositario, il disegno o modello industriale in questione e l'oggetto del pagamento;
- ii) dopo la registrazione internazionale, il nome del titolare, il numero della registrazione internazionale in questione e l'oggetto del pagamento.

5) [*Data del pagamento*]

- a) Fatte salve la regola 24.1)d) e la lettera b), un emolumento è considerato pagato all'Ufficio internazionale il giorno in cui l'Ufficio internazionale riceve l'importo dovuto.
- b) Se l'importo dovuto è disponibile su un conto aperto presso l'Ufficio internazionale e l'Ufficio ha ricevuto dal titolare del conto le istruzioni per operare il prelievo, l'emolumento è considerato pagato all'Ufficio internazionale il giorno in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale, la domanda d'iscrizione di una modifica o la richiesta di rinnovo di una registrazione internazionale.

6) [*Modifica dell'importo degli emolumenti*]

- a) Se la domanda internazionale è depositata per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del depositario e l'importo degli emolumenti dovuti per il deposito della domanda internazionale è modificato fra la data di ricezione della domanda internazionale da parte di tale Ufficio e la data di ricezione della domanda internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'importo applicabile è quello che era in vigore alla prima delle due date.
- b) Se l'importo degli emolumenti dovuti per il rinnovo di una registrazione internazionale è modificato fra la data del pagamento e la data in cui va effettuato il rinnovo, l'importo applicabile è quello che era in vigore alla data del pagamento o alla data considerata come la data del pagamento conformemente alla regola 24.1)d). Se il pagamento avviene dopo la data in cui doveva essere effettuato il rinnovo, l'importo applicabile è quello che era in vigore alla data del rinnovo.
- c) Se è modificato l'importo di un emolumento diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), l'importo applicabile è quello che era in vigore al momento in cui il pagamento dell'emolumento è pervenuto all'Ufficio internazionale.

Regola 28 Valuta di pagamento

1) [*Obbligo di utilizzare la valuta svizzera*] Tutti i pagamenti all'Ufficio internazionale in applicazione del presente regolamento d'esecuzione devono essere effettuati in valuta svizzera anche quando, il pagamento essendo effettuato per il tramite di un Ufficio, tale Ufficio le abbia rimosse in un'altra valuta.

2) [*Determinazione dell'importo degli emolumenti di designazione individuale in valuta svizzera*]

- a) Se una parte contraente presenta, in virtù dell'articolo 7.2), una dichiarazione secondo la quale intende riscuotere un emolumento di designazione individuale, tale parte contraente indica all'Ufficio internazionale l'importo di tale emolumento espresso nella valuta utilizzata dal suo Ufficio.
- b) Se, nella dichiarazione di cui alla lettera a), l'emolumento è indicato in una valuta diversa da quella svizzera, il Direttore generale, previa consultazione dell'Ufficio della parte contraente in questione, determina l'importo dell'emolumento in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite.
- c) Se, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite fra la valuta svizzera e la valuta nella quale è stato indicato da una parte contraente l'importo di un emolumento di designazione individuale è superiore o inferiore di almeno il 5 per cento rispetto all'ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell'importo dell'emolumento in valuta svizzera, l'Ufficio della parte contraente in questione può chiedere al Direttore generale di determinare un nuovo importo dell'emolumento in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile il giorno precedente a quello in cui è stata presentata tale richiesta. Il Direttore generale prende i provvedimenti necessari. Il nuovo importo è applicabile a partire dalla data stabilita dal Direttore generale, essendo inteso che tale data si situa al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione di tale importo sul sito Internet dell'Organizzazione.
- d) Se, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite fra la valuta svizzera e la valuta nella quale è stato indicato da una parte contraente l'importo di un emolumento di designazione individuale è inferiore di almeno il 10 per cento rispetto all'ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell'importo dell'emolumento in valuta svizzera, il Direttore generale determina un nuovo importo dell'emolumento in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile. Il nuovo importo è applicabile a partire dalla data stabilita dal Direttore generale, essendo inteso che tale data si situa al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione di tale importo sul sito Internet dell'Organizzazione.

Regola 29 Accredito dell'importo degli emolumenti alle parti contraenti

Ogni emolumento di designazione standard o di designazione individuale pagato all'Ufficio internazionale in favore di una parte contraente è accreditato sul conto di tale parte contraente presso l'Ufficio internazionale nel corso del mese che segue quello dell'iscrizione della registrazione internazionale o del rinnovo per il quale tale emolumento è stato pagato o, per quanto concerne la seconda rata dell'emolumento di designazione individuale, dal momento in cui quest'ultima perviene all'Ufficio internazionale.

Capitolo 8

Disposizioni varie

Regola 30 [Abrogata]

Regola 31 [Abrogata]

Regola 32 Estratti, copie e informazioni concernenti le registrazioni internazionali pubblicate

1) [Modalità] Dietro pagamento di una tassa il cui importo è definito nella tariffa, chiunque può ottenere dall'Ufficio internazionale, per qualsiasi registrazione pubblicata:

- i) un estratto del registro internazionale;
- ii) una copia autenticata delle iscrizioni fatte al registro internazionale o degli atti della registrazione internazionale;
- iii) una copia non autenticata delle iscrizioni fatte nel registro internazionale o degli atti della registrazione internazionale;
- iv) informazioni scritte sul contenuto del registro internazionale o sugli atti della registrazione internazionale;
- v) una fotografia di un campione.

2) [Esenzione dall'autenticazione, dalla legalizzazione o da altri attestati di autenticità] Se un documento di cui al capoverso 1)i) e ii) porta il sigillo dell'Ufficio internazionale ed è firmato dal Direttore generale o da persona agente in sua vece, nessuna autorità di una parte contraente può chiedere che una persona od autorità qualsiasi debba autenticare, legalizzare o certificare in altro modo questo documento, sigillo o firma. Il presente capoverso è applicabile *mutatis mutandis* al certificato di registrazione internazionale di cui alla regola 15.1).

Regola 33 Modifica di certe regole

1) [Esigenza dell'unanimità] La modifica delle seguenti disposizioni del presente regolamento d'esecuzione esige l'unanimità delle parti contraenti vincolate dall'Atto:

- i) la regola 13.4);
- ii) la regola 18.1).

2) [Esigenza della maggioranza di quattro quinti] La modifica delle seguenti disposizioni del presente regolamento d'esecuzione e del capoverso 3) della presente regola esige la maggioranza di quattro quinti delle parti contraenti vincolate dall'Atto:

- i) la regola 7.7);
- ii) la regola 9.3) b);
- iii) la regola 16.1) a);

iv) la regola 17.1) iii).

3) [*Procedura*] Ogni proposta di modifica di una disposizione giusta il capoverso 1) o 2) è inviata a tutte le parti contraenti almeno due mesi prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea convocata per esprimersi sulla proposta in questione.

Regola 34 Istruzioni amministrative

1) [*Istruzioni amministrative e materie trattate*]

a) Il Direttore generale elabora istruzioni amministrative. Il Direttore generale può modificarle. Il Direttore generale consulta gli Uffici delle parti contraenti in merito alle istruzioni amministrative o alle modifiche proposte.

b) Le istruzioni amministrative trattano questioni per le quali il presente regolamento d'esecuzione rinvia esplicitamente a tali istruzioni e particolari relativi all'applicazione del presente regolamento d'esecuzione.

2) [*Controllo dell'Assemblea*] L'Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare qualsiasi disposizione delle istruzioni amministrative, e il Direttore generale agisce in conseguenza.

3) [*Pubblicazione ed entrata in vigore*]

a) Le istruzioni amministrative e ogni modifica di cui sono oggetto vengono pubblicate sul sito Internet dell'Organizzazione.

b) Ciascuna pubblicazione precisa la data in cui entrano in vigore le disposizioni pubblicate. Le date possono essere differenti per disposizioni diverse, fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione sul sito Internet dell'Organizzazione.

4) [*Divergenza fra le istruzioni amministrative e il presente Atto, l'Atto del 1960 o il presente regolamento d'esecuzione*] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministrative, da un canto, e una disposizione del presente Atto, dell'Atto del 1960 o del presente regolamento d'esecuzione, dall'altro, quest'ultima prevale.

Regola 35 Dichiarazioni delle parti contraenti

1) [*Presentazione e data a partire dalla quale hanno effetto le dichiarazioni*] L'articolo 30.1) e 2) è applicabile *mutatis mutandis* a ogni dichiarazione presentata in virtù delle regole 8.1), 9.3)a), 13.4) o 18.1)b) e al suo effetto.

2) [*Ritiro delle dichiarazioni*] Ogni dichiarazione giusta il capoverso 1) può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale. Il ritiro ha effetto a partire dalla data in cui il Direttore generale riceve la notifica o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Nel caso di una dichiarazione presentata in virtù della regola 18.1)b), il ritiro non ha alcun influsso sulle registrazioni internazionali la cui data è anteriore a quella dell'effetto del ritiro.

Regola 36 [Abrogata]**Regola 37** Disposizioni transitorie

1) [Definizioni]

- a) Ai fini delle presenti disposizioni s'intende per:
 - i) «regolamento d'esecuzione comune» il regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativo all'Accordo dell'Aja;
 - ii) «designazione in virtù dell'Atto del 1960» la designazione di una parte contraente iscritta, in virtù dell'Atto del 1960, nel registro internazionale;

2) [Disposizione transitoria relativa all'Atto del 1960]

- a) Il Regolamento d'esecuzione comune come era applicabile prima del 31 dicembre 2024 rimane applicabile nei confronti di qualsiasi domanda internazionale depositata in tale data o prima di tale data e della pubblicazione della registrazione internazionale che ne risulta e che contiene una designazione in virtù dell'Atto del 1960.
- b) Le regole 18.1)a), 21.3) e 26.3) del regolamento d'esecuzione comune in vigore fino al 31 dicembre 2024 rimangono applicabili a qualsiasi domanda di registrazione internazionale nei confronti di designazioni in virtù dell'Atto del 1960.
- c) Le regole 36.2) e 3)ii) del regolamento d'esecuzione comune in vigore fino al 31 dicembre 2024 rimangono applicabili alle parti contraenti all'Atto del 1960.

3) [Disposizione transitoria relativa alle lingue] La regola 6 del regolamento d'esecuzione comune come era applicabile prima del 1° aprile 2010 rimane applicabile nei confronti di una domanda internazionale depositata prima di tale data e della registrazione internazionale che ne risulta.

Tariffe
(in vigore il 1° gennaio 2024)

I. Domande internazionali

	Franchi svizzeri
1. Tassa di base*	
1.1 Per un disegno o modello	397.–
1.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale	50.–
2. Tassa di pubblicazione*	
2.1 Per ogni raffigurazione da pubblicare	17.–
2.2 Per ogni pagina supplementare sulla quale sono presentate una o più raffigurazioni (quando le raffigurazioni sono presentate su carta)	150.–
3. Tassa supplementare se la descrizione supera le 100 parole (per parola)*	2.–

* Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un'organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovute all'Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell'importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un'organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri.

Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di base ammonta a 40 franchi svizzeri (per un disegno o modello) ed a 5 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale), la tassa di pubblicazione ammonta a 2 franchi svizzeri per ogni raffigurazione ed a 15 franchi svizzeri per ogni pagina in più della prima in cui sono presentate una o più raffigurazioni, e la tassa supplementare quando la descrizione supera le 100 parole ammonta a 1 franco svizzero per ogni gruppo di cinque parole in più della centesima parola.

Franchi svizzeri

4.	Tassa di designazione standard**	
4.1	Quando si applica il livello uno:	
4.1.1	Per un disegno o modello	42.–
4.1.2	Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale	2.–
4.2	Quando si applica il livello due:	
4.2.1	Per un disegno o modello	60.–
4.2.2	Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale	20.–
4.3	Quando si applica il livello tre:	
4.3.1	Per un disegno o modello	90.–
4.3.2	Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale	50.–

** Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un'organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse standard dovute all'Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell'importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un'organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri.

Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di designazione standard ammonta a 4 franchi svizzeri (per un disegno o modello) ed a 1 franco svizzero (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello uno, a 6 franchi svizzeri (per un disegno o modello) ed a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello due ed a 9 franchi svizzeri (per un disegno o modello) ed a 5 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello tre.

Franchi svizzeri

5. Tassa di designazione individuale (l'importo della tassa di designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata)***

II. [Abrogato]

6. [Abrogato]

III. Rinnovo di una registrazione internazionale

Franchi svizzeri

- | | |
|---|-------|
| 7. Tassa di base | |
| 7.1 Per un disegno o modello | 200.– |
| 7.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa registrazione internazionale | 17.– |
| 8. Tassa di designazione standard | |
| 8.1 Per un disegno o modello | 21.– |
| 8.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa registrazione internazionale | 1.– |
| 9. Tassa di designazione individuale (l'importo della tassa di designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata) | |
| 10. Supplemento (periodo di grazia) | **** |

IV. [Abrogato]

11. [Abrogato]
12. [Abrogato]

*** [Nota dell'OMPI]: Raccomandazione adottata dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja:
«Le parti contraenti che effettuano, o hanno effettuato, la dichiarazione prevista all'articolo 7.2) sono invitate a indicare, in tale dichiarazione o in una nuova dichiarazione, che, per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria dei paesi meno avanzati, conformemente alla lista allestita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un'organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono paesi della categoria dei paesi meno avanzati, la tassa individuale da pagare per la loro designazione è ridotta al 10 % dell'importo e normalmente riscosso (arrotondato, all'occorrenza, al numero intero più vicino). Tali parti contraenti sono inoltre invitate a indicare che la riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un'organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei paesi meno avanzati o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa».

**** 50 % della tassa di rinnovo di base.

V. Iscrizioni diverse

	Franchi svizzeri
13. Cambiamento di titolare	144.–
14. Cambiamento di nome o di indirizzo del titolare	
14.1 Per una registrazione internazionale	144.–
14.2 Per ogni registrazione internazionale supplementare dello stesso titolare compresa nella stessa domanda di iscrizione	72.–
15. Rinuncia	144.–
16. Limitazione	144.–

VI. Informazioni relative alle registrazioni internazionali pubblicate

	Franchi svizzeri
17. Fornitura di un estratto del registro internazionale relativo a una registrazione internazionale pubblicata	144.–
18. Fornitura di copie, non autenticate, del registro internazionale o di atti di una registrazione internazionale pubblicata	
18.1 Fino a cinque pagine	26.–
18.2 Per ogni pagina supplementare se le copie sono richieste contemporaneamente e riguardano la stessa registrazione internazionale pubblicata	2.–
19. Fornitura di copie autenticate del registro internazionale o di atti di una registrazione internazionale pubblicata	
19.1 Fino a cinque pagine	46.–
19.2 Per ogni pagina supplementare se le copie sono richieste contemporaneamente e riguardano la stessa registrazione internazionale pubblicata	2.–
20. Fornitura di una fotografia o di un campione	57.–
21. Fornitura per scritto di un'informazione sul contenuto del registro internazionale o degli atti di una registrazione internazionale pubblicata	
21.1 Per una registrazione internazionale	82.–
21.2 Per ogni registrazione internazionale supplementare relativa al titolare, se la stessa informazione è richiesta contemporaneamente	10.–
22. Ricerca nella lista dei titolari di registrazioni internazionali pubblicate	
22.1 Per ricerca basata sul nome di una persona fisica o giuridica specifica	82.–
22.2 Per ogni registrazione internazionale supplementare trovata	10.–
23. [Abrogato]	

VII. Servizi forniti dall'Ufficio internazionale

24. L'Ufficio internazionale è autorizzato a percepire una tassa, di cui lui stesso fissa l'importo, per i servizi che non sono contemplati nel presente tariffario.

